

ORDINANZA N. 3/2023**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE NORD EST**

CONSIDERATA la necessità di disciplinare organicamente con nuove norme l'accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi nelle aree sterili dell'aeroporto;

VISTO il Decreto Legislativo 250 del 25 luglio 1997 con cui viene istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile quale autorità di regolamentazione in ambito aeroportuale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 300 dell'11/3/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/1998 del 05 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che "istituisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione (CE) 2015/8005 del 16 novembre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, che "stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenente le informazioni di cui all'art.18 lett. a) del Regolamento (CE) nr. 300/2008";

VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, Parte A, edizione 3 del 07 settembre 2020;

CONSIDERATO quanto contenuto nella "Procedura di rilascio tesserini aeroportuali e lasciapassare veicolari" redatta e tenuta aggiornata dal gestore previo parere della scrivente Direzione Aeroportuale;

CONSIDERATA l'esigenza disciplinare l'accesso di persone e mezzi nell'area sterile dello scalo di Venezia, adeguandola ai nuovi dettami normativi di security, nazionali ed internazionali;

VISTI gli art. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, modificato dal D. Lgs. 151 del 15 marzo 2006;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 luglio 2009 con il quale, ai sensi dell'art.9 del Regolamento (CE) n. n.300/2008, l'ENAC è stato designato quale Autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza;

VISTO il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285 del 30/4/1992;

VISTA la legge 28/12/1993, n° 561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" ed il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n. 507;

VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014;

VISTA la legge 938 del 24/12/1986 e ss.mm.ii. che assegna a Save la gestione totale dell'aeroporto Marco Polo;

VISTE le precedenti ordinanze e relative interpretazioni in materia di circolazione e di accesso delle persone e dei veicoli nelle aree sterili dell'aeroporto di Venezia;

SENTITI la Polizia di Stato e la Società SAVE S.p.A.;

ORDINA

ART.1 - DEFINIZIONI

La presente ordinanza si applica nell'ambito dell'aeroporto di Venezia – aeroporto Marco Polo. Agli effetti della presente ordinanza sono denominati:

Airside – area di movimento di un aeroporto, terreni ed edifici adiacenti o parti di essi, l'accesso ai quali è limitato.

Area di movimento - parte dell'aeroporto destinata ai movimenti al suolo degli aeromobili, comprendente l'area di manovra ed i piazzali di sosta.

Area di manovra - parte dell'aeroporto utilizzata dagli aeromobili per il decollo, l'atterraggio ed i movimenti al suolo connessi con dette operazioni, esclusi i piazzali di sosta.

Area critica – parte di un aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza od in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza.

Area sterile - quella parte di air side dove vengono applicati controlli volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzato possa accedere alla stessa.

Land side - parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano in air side

Background check – controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili.

Background check rafforzato – controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno degli ultimi 5 anni, inclusi dati di intelligence, e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono essere rilevanti ai fini dell'idoneità di una persona a svolgere mansioni in aeroporto ed ottenere il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto.

Piazzale aeromobili o piazzale - area destinata alla sosta degli aeromobili per le operazioni di sbarco, imbarco e rifornimento. Comprende le piazzole di sosta e le vie di circolazione di piazzale.

Vie di rullaggio - percorsi delimitati da una centerline di colore giallo, usati dagli aeromobili per il movimento a terra.

Spazi doganali - le aree ed i locali sui quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo per mezzo dei suoi organi diretti o della Guardia di Finanza.

Strada perimetrale - strada adiacente la recinzione aeroportuale destinata alla circolazione dei veicoli di servizio.

Strada di servizio - strada interna riservata alla circolazione di veicoli destinati alla manutenzione delle strutture aeroportuali.

Veicoli di servizio e mezzi speciali - veicoli e mezzi operativi - anche trainati - in disponibilità agli Enti o Società che esplicano sull'aeroporto, in modo continuativo, attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo e che possono circolare nelle aree interne aeroportuali anche in deroga alle norme del nuovo Codice della Strada.

Strade di circolazione dei veicoli - aree del piazzale delimitate da strisce bianche e destinate alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali.

Gestore aeroportuale - società responsabile della gestione e dello sviluppo dell'attività aeroportuale, compresi gli aspetti concernenti la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture strumentali all'esercizio di tali attività.

SAVE è il gestore aeroportuale dell'aeroporto di Venezia.

Handler aeroportuale - società operante sullo scalo, responsabile dei servizi di assistenza a terra per una compagnia aerea o un gruppo di compagnie aeree.

Assicura le attività di assistenza connesse ai voli in arrivo e in partenza, relative ai passeggeri, agli aeromobili (attraverso le attività di rampa e la gestione dei bagagli) e al trattamento delle merci e della posta.

PARTE PRIMA

ACCESSI

ART. 2 - AREA STERILE E PARTE CRITICA

Sull'aeroporto di Venezia l'area sterile coincide con la parte critica.

ART. 3 – ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – MOTIVO LEGITTIMO

Per accedere all'area sterile dell'aeroporto di Venezia la persona deve avere un "motivo legittimo".

Per "motivo legittimo", riferito alle persone, si intende viaggio, lavoro, formazione, informazione/educazione:

1. il viaggio è associato all'imbarco, in qualità di passeggero, scorta o equipaggio, su di un volo che è schedato in partenza da quell'aeroporto nelle ore seguenti all'accesso all'area sterile;
2. per lavoro si intende qualsiasi attività per cui la persona è impiegata e che deve essere svolta all'interno delle aree ove la persona sta accedendo e nel periodo in cui il soggetto accede; ciò include ad esempio le mansioni svolte dai servizi di emergenza, dagli appaltatori o mansioni ispettive relative ad attività istituzionali pubbliche;
3. la formazione è ogni attività formativa associata a compiti svolti, o da svolgere in futuro, all'interno di tali aree una volta terminato il periodo formativo. Pertanto l'accesso a tali zone è richiesto per acquisire conoscenza e familiarità con le aree in questione, o attività che si svolgono nell'area;

4. l'informazione/educazione include le visite scortate a favore di visitatori che necessitano di acquisire conoscenze e comprensione delle attività aeroportuali per ragioni specifiche, ad esempio a favore di coloro che sono addetti allo sviluppo e alla redazione di normativa aeronautica che devono necessariamente visionare l'ambiente aeroportuale. Sono altresì incluse le visite scolastiche nonché iniziative turistiche e similari organizzate dal gestore previa approvazione da parte dell'autorità competente.

ART. 4 - ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – TITOLI VALIDI ALL'ACCESSO

Per essere autorizzata ad accedere alle aree sterili, ciascuna persona deve esibire una delle seguenti autorizzazioni:

1. una carta di imbarco valida, o un documento equivalente, emesso per un volo in partenza nelle ore seguenti dallo scalo di Venezia;
2. un valido tesserino identificativo di membro dell'equipaggio, rilasciato dal vettore aereo o dall'autorità nazionale competente;
3. un tesserino di ingresso in aeroporto valido;
4. un valido documento identificativo dell'autorità nazionale competente, vale a dire il tesserino multiservizio con banda laterale rossa rilasciato agli ispettori ENAC;
5. un valido documento identificativo rilasciato dall'autorità di controllo e riconosciuto dall'autorità nazionale competente, vale a dire la tessera rilasciata dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo.

ART. 5 – VARCHI DI ACCESSO

I varchi di accesso all'area sterile dell'aeroporto di Venezia sono i seguenti:

1. Varco passeggeri sud - terminal – primo piano area partenze lato sud: costituito da 19 linee di controllo;
2. Varco passeggeri nord - terminal primo piano - zona partenze lato nord costituito da 3 linee di controllo;
3. Varco crew/staff e bagagli "fuori misura" terminal piano terra zona arrivi lato nord;
4. Varco staff-PRM: primo piano terminal zona centrale;
5. Varco passeggeri e crew di Aviazione Generale nonché di accesso per lo staff aeroportuale vecchio terminal;
6. Varco 61 per controllo forniture e staff: zona sud terminal primo piano;
7. Varco carraio accesso automezzi e staff automontato "Pagoda";
8. Varchi carrai secondari per accesso mezzi di cantiere (aperti e presidiati solo in occasione di attività di cantiere o eventi straordinari) chiamati "PAGODINO", "VARCO FALCONIERE" ed "EX CAMPING";
9. Varco accesso staff e merce controllata presso Cargo Building;
10. Varco accesso merce controllata XPRESS, zona cargo;

11. Varco accesso staff e merce controllata DHL, vecchio terminal;
12. Varco accesso staff e merce controllata UPS vecchio terminal;
13. Varco remoto presso comprensorio officine aeronavali per transito velivoli e mezzi (previa autorizzazione);
14. Varco remoto presso X Reparto volo della Polizia di Stato per il solo transito di velivoli.

L'accesso alle aree sterili dai magazzini gestiti da Venezia Logistica Europa S.p.A, UPS, DHL Express è controllato da guardie particolari giurate di Triveneto Sicurezza. Per XPRESS il varco è utilizzabile per il posizionamento della merce attraverso una bussola comandata e sorvegliata dal personale della centrale operativa di Triveneto Sicurezza con presenza in loco di Guardie Particolari Giurate certificate, incaricate dall'Agente Regolamentato stesso. L'accesso delle persone attraverso tale varco non è autorizzato.

Le suddette società assicurano – nella loro qualità di Agenti Regolamentati – i controlli di competenza.

ART. 6 – LIMITAZIONI

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, hanno libero accesso agli spazi doganali ed al piazzale aeromobili, possono accedere alle zone consentite solo per motivi di lavoro e per il tempo necessario all'espletamento delle proprie funzioni.

E' comunque vietata, in tutto il comprensorio aeroportuale, la permanenza alle persone che, isolatamente o in gruppo, su veicoli o meno, rechino, con la loro presenza o comportamento, manifesto pregiudizio alla regolarità ed alla sicurezza dell'attività aeroportuale.

ART. 7 - CONTROLLI DI SICUREZZA

Tutte le persone e gli oggetti da esse trasportati che accedono all'area sterile dell'aeroporto di Venezia, a vario titolo, sono sottoposte ai controlli di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente.

Per consentire agli organi di controllo incaricati di far osservare la presente ordinanza una più facile identificazione delle persone autorizzate ad operare nelle aree aeroportuali ed in particolare all'interno delle aree sterili, tutti sono tenuti ad esporre il tesserino e renderlo chiaramente visibile.

I titolari dei tesserini sono inoltre obbligati a fornire ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. indicazioni sulla propria identità personale e – nei casi previsti – ad esibire i propri documenti di riconoscimento nel più breve tempo possibile.

ART. 8 - RILASCIO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO – T.I.A.

Ai fini del rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto l'ente o la società di appartenenza presenta all'ufficio Tesseramento del gestore il Modulo previsto, compilato in ogni sua parte e corredato della richiesta documentazione, pubblicato nel portale dell'aeroporto myveneziasairport.it.

Modalità e tempistiche di rilascio e di rinnovo T.I.A. sono riportate nell'apposita "Procedura per il rilascio dei permessi di accesso alle aree aeroportuali" del gestore, pubblicata sul sito web sopra citato.

In caso di contestazione per il diniego al rilascio del T.I.A., la Direzione Aeroportuale è responsabile della definizione dell'esito della procedura.

La tipologia degli articoli proibiti, consentiti per alcune categorie di persone diverse dal passeggero, viene evidenziata sul Tesserino di Ingresso in Aeroporto con la dizione CAT, in relazione all'Appendice 1-A del Regolamento UE 2015/1998.

Gli articoli elencati nell'appendice 1-A citata sono conservati nelle aree sterili in condizioni di sicurezza, a cura del detentore.

Gli articoli proibiti al passeggero, di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C del Regolamento UE 2015/1998 possono essere utilizzati nelle aree sterili, purché non siano accessibili ai passeggeri.

Al personale esentato dai controlli di sicurezza, secondo la normativa vigente, è inserita nel T.I.A. la dicitura "Esente".

Anche per chi opera stabilmente nelle aree aperte al pubblico è previsto il rilascio del Tesserino di Ingresso in Aeroporto, che va esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui l'operatore si trova nelle aree dell'aeroporto.

ART. 9 - DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO

A coloro che hanno un doppio contratto di lavoro sono rilasciati due diversi TIA intestati alla stessa persona con l'indicazione delle diverse società per le quali lavora. La responsabilità della piena osservanza delle norme in materia di lavoro dipendente ricade sulle parti contraenti.

ART. 10 - VALIDITÀ DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO

I tesserini di ingresso in aeroporto si distinguono in relazione alle bande colorate e alle aree numerate previsti nel Programma Nazionale per la Sicurezza, riportati nell'apposito Modulo pubblicato sul sito web dell'aeroporto. La validità del T.I.A. corrisponde alla data di scadenza del contratto di lavoro della persona dipendente o, qualora sia inferiore, alla scadenza del contratto di appalto/subappalto della società.

La validità del TIA. non può, comunque, superare i 5 anni.

L'emissione dei TIA di colore giallo è prevista nelle parti di aeroporto, terreni adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano nell'area lato volo (airside) ma che vi confinano tramite possibili accessi diretti e, nello specifico, nuova aerostazione, aerostazione preesistente, cargo building ad eccezione delle aree al piano primo.

La validità del TIA è automaticamente sospesa dall'Ufficio tesseramento, attraverso un sistema automatizzato, in caso del suo mancato utilizzo per 60 giorni consecutivi.

ART 11 - RESTITUZIONE DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO

Il tesserino di ingresso in aeroporto deve essere restituito, a cura dell'ente o della società di appartenenza che ne ha fatto richiesta di rilascio, all'ufficio Tesseramento entro 7 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle cause di seguito riportate:

1. su richiesta dell'ENAC;
2. in seguito a cessazione del rapporto di lavoro;
3. in seguito a cambiamento del datore di lavoro;
4. in seguito a modifica delle aree di accesso autorizzate;
5. in seguito a scadenza;
6. in seguito a ritiro.

ART. 12 - TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA – TESSERINO DI INGRESSO VISITATORE (T.I.V.)

Eccezionalmente, e per particolari motivi di servizio, una persona può essere dispensata dal possesso del T.I.A. a condizione che venga scortata da una persona titolare di un T.I.A. abilitato alla scorta ogni volta che debba accedere alle aree sterili.

L'accesso con scorta ha validità strettamente connessa al periodo di necessità operativa, e comunque massima di 24 ore, e possono essere rilasciati al massimo 3 Tesserini di ingresso visitatore (TIV) alla stessa persona nell'arco di 30 giorni, fatti salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di accedere un numero superiore di volte. In tal caso la richiesta di accesso dovrà essere opportunamente motivata dal soggetto richiedente e il Security Manager del Gestore dovrà valutarne la legittimità informandone la Direzione Aeroportuale.

Esclusivamente i titolari di T.I.A. in corso di validità sono autorizzati ad effettuare la scorta al visitatore alle seguenti condizioni:

1. avere la persona scortata sempre sotto diretto controllo visivo;
2. garantire con ragionevole certezza che la persona scortata non commetta violazioni di sicurezza.

Lo scortante può effettuare il servizio di scorta esclusivamente nelle aree per le quali ha autorizzazione ad operare indicate nel T.I.A.

ART. 13 - LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITA'

Tutti i mezzi che circolano all'interno delle aree sterili, compresi quelli degli Enti di Stato, sono in possesso di un lasciapassare veicolare, rilasciato a fronte di una accertata necessità operativa.

Il lasciapassare veicolare deve essere esposto in modo visibile per tutto il periodo in cui il veicolo si trovi nelle aree sterili dell'aeroporto.

Sono previste due tipologie di lasciapassare veicolare:

1. Temporaneo: validità massima 24 ore;
2. Permanente: per i veicoli che operano stabilmente, compresi quelli degli Enti di Stato.

La validità del permesso veicolare coincide con l'esigenza operativa e comunque non potrà superare i cinque anni.

La società, o l'ente proprietario, sono tenuti a mantenere in corso di validità la copertura assicurativa e la revisione del mezzo per tutta la durata del lasciapassare rilasciato.

ART. 14 - RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE

Il lasciapassare per veicoli deve essere immediatamente restituito al gestore aeroportuale a cura dell'ente o società che ne ha presentato richiesta di rilascio su richiesta dell'ENAC e/o del gestore aeroportuale oppure quando il veicolo non ha più necessità di accedere all'area sterile.

Alla scadenza il lasciapassare veicolare deve essere restituito all'ufficio tesseramento.

ART. 15 - GATES DI IMBARCO

I gates di imbarco, ubicati nelle sale partenze dell'aeroporto di Venezia, possono essere utilizzati dai passeggeri in partenza esclusivamente nei tempi utili all'imbarco.

La carta di imbarco non è considerato più titolo valido all'accesso sul piazzale aeromobili al termine delle fasi di imbarco e successivamente alla chiusura del gate.

E' fatto divieto al passeggero di forzare le porte dei gates e le porte di emergenza ubicate nelle sale partenze nonché di eludere i controlli ai gates.

ART. 16 – SALA ARRIVI SCHENGEN

Ciascun operatore che dalla sala riconsegna bagagli si rechi in sala arrivi deve assicurare che nessuno possa accedere in contro flusso per portarsi dalla sala arrivi alla sala imbarchi.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 17 - AEROSTAZIONI - SBARCO DEI PASSEGGERI

I passeggeri di voli provenienti da Paesi Schengen, dopo lo sbarco a remoto, saranno condotti al terminal arrivi ove accederanno attraverso la porta "arrivi Schengen".

Viceversa i passeggeri provenienti da Paesi extra Schengen avranno accesso al terminal arrivi attraverso la porta "arrivi extra Schengen".

I passeggeri in arrivo da Paesi Schengen ed extra Schengen con volo a finger accedono direttamente alle sale arrivi corrispondenti.

Nel caso la Polizia intendesse effettuare controlli di sicurezza supplementari, i passeggeri e gli equipaggi dei voli individuati dovranno essere condotti, indipendentemente dall'area nella quale sono parcheggiati, al punto appositamente individuato.

ART. 18 - LIMITAZIONI AGLI ACCESSI IN AEROSTAZIONE

L'accesso e la circolazione in aerostazione potranno essere ristretti e limitati dalla Direzione Aeroportuale ove situazioni contingenti, inerenti la sicurezza aeroportuale, lo richiedano.

In questo caso, l'accesso all'aerostazione sarà consentito attraverso un'unica porta dove chiunque entri potrà essere sottoposto ad ispezioni alla persona, agli oggetti al seguito ed ai bagagli, con le modalità previste dalle norme vigenti.

PARTE SECONDA

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIR SIDE

ART.19 – PERCORSI

La circolazione e la sosta sul piazzale aeromobili dei veicoli autorizzati dovranno essere limitate ad effettive esigenze di servizio per le sole aree interessate e per il tempo strettamente necessario alla prestazione.

Il percorso da utilizzare è delimitato da strisce di colore bianco.

ART.20 – ASSICURAZIONI

Tutti i veicoli che accedono senza scorta in air side, con esclusione degli automezzi di servizio dell'ENAC e degli Enti di Stato, devono essere provvisti di polizza RC auto con le seguenti caratteristiche:

1. operatività in ambito aeroportuale

2. espressa inclusione della copertura di danni ad aeromobili mezzi ed infrastrutture aeroportuali;
3. massimale non inferiore a € 7.290.000,00 per sinistro per veicoli circolanti solo sulla Viabilità Esterna;
4. massimale non inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro per veicoli circolanti sulla Viabilità Interna, e Viabilità Perimetrale dell'Area di Manovra;

Il Gestore, i prestatori di servizi a terra e le compagnie aeree potranno essere esentati dall'assicurare singolarmente i propri mezzi di servizio destinati a non uscire dall'aeroporto, qualora dimostrino di aver coperto con altra assicurazione, globale, gli eventuali danni causati dai suddetti veicoli, sia durante l'effettuazione del servizio cui gli stessi sono destinati, che in tutti gli altri casi.

I prestatori di servizi a terra sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa nel rispetto dei massimali di cui all'art. 9 del Regolamento ENAC *Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*.

ART. 21 – SOSTA

E' fatto assoluto divieto di lasciare in sosta nell'area di movimento qualsiasi mezzo che possa causare intralcio o impedimento alla circolazione degli aeromobili o degli altri automezzi.

Durante le attività operative, gli automezzi che sostano nelle aree vicine a quelle dove sostano gli aeromobili, devono essere spenti e frenati, ma parcheggiati in condizioni idonee a consentire, in caso di necessità, lo sgombero rapido per motivi di sicurezza.

Tutti gli automezzi, quando non impegnati in attività operative, devono essere parcheggiati nelle aree designate dal gestore aeroportuale.

Nel caso gli automezzi sostino in aree accessibili ai passeggeri, devono essere chiusi a chiave, qualora al loro interno vi siano strumenti di lavoro utilizzabili come armi improprie.

ART. 22 - PATENTI E ABILITAZIONI

I conducenti dei veicoli di servizio dovranno essere muniti della patente di guida valida per la categoria alla quale il veicolo appartiene e conseguire l'abilitazione alla guida in ambito aeroportuale (ADP- Airside Driving Permit) come da procedura inserita nel Manuale di Aeroporto PSM 001 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

I conducenti di mezzi che trasportino materiale, al momento del transito dal varco doganale, dovranno, a richiesta, esibire la bolla di accompagnamento e/o l'elenco del materiale

ART. 23 - MEZZI SPECIALI

I conducenti delle macchine operatrici e dei mezzi speciali, non muniti di targa, (ad eccezione degli autobus per trasporto passeggeri), dovranno essere muniti, oltre che della patente almeno di categoria "B" in corso di validità, anche di uno specifico attestato rilasciato dalla società di appartenenza, certificante l'abilitazione degli stessi alle operazioni aeroportuali. La continua e piena efficienza delle macchine operatrici e dei mezzi speciali non muniti di targa deve essere garantita dall'ente o società che ne ha la proprietà o l'uso, secondo le norme vigenti che ne regolano l'utilizzo. Il proprietario del mezzo deve curarne la revisione, ai fini di accertarne le condizioni di sicurezza per la circolazione.

La disciplina che regola l'utilizzo dei mezzi speciali è riportato nella procedura inserita nel Manuale di Aeroporto PSM 001 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

ART. 24 - REGOLE GENERALI

I conducenti di tutti i veicoli e mezzi sono tenuti a:

1. tenere una velocità non superiore ai 30 km/h sul piazzale e rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica sulle restanti aree;
2. tenere una condotta di guida tale che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano un pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, o causa d'intralcio alla circolazione degli aeromobili e degli altri veicoli;
3. rispettare la segnaletica aeroportuale;

ART. 25 – DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI DEI VEICOLI E ALTRI OGGETTI MOBILI

I veicoli e altri oggetti mobili, non muniti di targa, per poter essere autorizzati a circolare nell'area di movimento devono essere in possesso delle dotazioni ed equipaggiamenti riportati nella procedura inserita nel Manuale di Aeroporto POSV005 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

ART. 26 - DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

Nell'air side i conducenti degli automezzi sono esonerati dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza previsto dal Codice della strada.

ART. 27 – PARCHEGGIO

Tutti gli automezzi autorizzati potranno parcheggiare esclusivamente negli spazi riservati.

ART. 28 - SEGNALI DIURNI

I veicoli autorizzati a circolare nell' area di movimento, devono essere muniti di apposite dotazioni obbligatorie previste nella procedura inserita nel Manuale di aeroporto POSV 005 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

ART. 29 - SEGNALI NOTTURNI

I veicoli di servizio e gli altri mezzi autorizzati ad accedere alle aree doganali, qualora debbano interessare l'area di movimento in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, devono essere muniti di appositi segnali luminosi come definito nella procedura inserita nel Manuale di Aeroporto POSV 005 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

ART. 30 - LIMITE DI LUNGHEZZA DEI CONVOGLI

Allo scopo di assicurare la massima sicurezza limitando la lunghezza dei convogli sul piazzale è consentito per ogni convoglio il traino di un massimo:

- 5 carrelli bagagli/merci;
- 4 dolly.

ART. 31 - AREA DI MANOVRA

L'accesso all'area di manovra è consentito, previa autorizzazione data dalla Torre di controllo e richiesta a mezzo radio ricetrasmittente.

I conducenti dovranno essere in possesso di abilitazione di colore rosso e attenersi strettamente a quanto disposto nell'apposito programma redatto dalla società di gestione e approvato dall'E.N.A.C; inoltre devono indossare un indumento ad alta visibilità.

Gli automezzi di servizio destinati ad operare, anche saltuariamente, nell' area di manovra, dovranno avere, oltre ai segnali di cui ai precedenti articoli, anche le dotazioni previste nella procedura inserita nel Manuale di Aeroporto POSV 005 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

ART. 32 - STRADE DI SERVIZIO

L'accesso alle strade perimetrali dell'aeroporto è consentita ai tutti i mezzi ed autoveicoli dotati di lasciapassare se guidati da operatori in possesso di patente aeroportuale così come descritto nell'allegato 1 della procedura inserita nel Manuale di Aeroporto POSV 005 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

L'accesso alla perimetrale lato laguna, inoltre, è consentito previo contatto con la Torre di Controllo nei casi previsti dalla procedura inserita nel manuale di aeroporto PSM 001 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

ART. 33 - ACCESSO ALL'AREA DI MANOVRA

Ogni intersezione della strada centrale con l'area di manovra è chiaramente evidenziata con apposita segnaletica, orizzontale e verticale, che prevede l'assoluto diritto di precedenza agli aeromobili.

Ai punti di accesso all' area di manovra sono installati cartelli indicanti il divieto di accesso agli automezzi non autorizzati.

ART. 34 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle norme contenute nel codice della strada, laddove applicabili e non in evidente contrasto con la natura del servizio esplicito in ambito aeroportuale o in evidente contrasto con le caratteristiche del layout aeroportuale.

PARTE TERZA

ABILITAZIONE ALLA GUIDA

ART. 35- OBBLIGHI

Chiunque debba essere adibito, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nell'area di movimento dell'Aeroporto di Venezia deve possedere, oltre ad idonea patente di guida in corso di validità, anche un'apposita abilitazione rilasciata dalla società di gestione dell'aeroporto di cui alla procedura inserita nel Manuale di Aeroporto PSM 001 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

ART. 36 – CONTROLLI

Il titolare dell'abilitazione di cui all'art. 35 dovrà esibirla, su richiesta, agli organi competenti, ogniqualvolta si trovi alla guida di un veicolo nell'area di movimento dell'aeroporto.

Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia conseguito l'abilitazione alla guida ma, all'atto di una eventuale verifica, non sia in possesso del relativo contrassegno, sarà tenuto a portarlo in visione, entro il termine di dieci giorni, agli Organi che hanno effettuato il controllo.

ART. 37 – DEROGHE

Il personale in possesso di tesserino visitatore, ma senza specifica abilitazione per la guida nelle aree sterili aeroportuali, potrà condurre automezzi nell'area di movimento, purché accompagnato o scortato da personale abilitato alla guida in possesso di T.I.A. permanente e abilitato alla scorta.

Non è richiesto il conseguimento della patente aeroportuale per il personale che interviene nei seguenti casi: emergenza o incidente, stati di allarme o incidente per atti illeciti, gravi calamità naturali, assistenze a voli di stato, militari, umanitari ed ambulanza.

ART. 38- PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA

I provvedimenti di ritiro, sospensione e revoca della patente aeroportuale sono presi dal gestore aeroportuale e per esso dal Safety Manager, sulla base di quanto previsto dalla procedura inserita nel Manuale di Aeroporto PSM 001 consultabile nell'apposita sezione del portale myveneziasairport.it.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 39- AREA DI MOVIMENTO - ESERCIZIO DELLA CACCIA

All'interno dell'aeroporto è vietato l'esercizio della caccia.

Particolari disposizioni di carattere temporaneo potranno essere date, d'intesa con gli organi competenti, per la cattura di selvaggina, la cui presenza costituisce pericolo per la navigazione aerea.

ART. 40 - AREA DI MOVIMENTO- DIVIETI

Nell' area di movimento è rigorosamente vietato fumare.

E' vietato gettare carte, oggetti e rifiuti di ogni genere.

Containers, scale o attrezzature varie devono essere tenuti lontano dalla recinzione e comunque ad una distanza tale da non consentire a nessuno di avvalersene per scavalcarla ed introdursi all'interno delle aree sterili.

In tutte le aree di sedime, ed in particolare in air side, è vietato dar da mangiare ad animali randagi, selvatici, ivi compresi i volatili e nel caso di intrusione degli stessi nell'area di movimento il gestore provvederà al loro allontanamento.

ART. 41 - AEROSTAZIONE - ESERCIZI COMMERCIALI

In tutti i negozi ed i luoghi di ristoro siti nelle aree sterili dell'aerostazione di Venezia è vietata la vendita di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, quali ad esempio coltelli e pugnali; nei luoghi di ristoro è consentito usare coltelli, solo se a punta arrotondata.

ART. 42 - ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME

Gli organi statali di controllo presenti in aeroporto sono incaricati di fare osservare le norme contenute nella presente ordinanza.

ART. 43 – SANZIONI

Chiunque non osservi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, all'applicazione delle sanzioni previste dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, come sostituito dall'articolo 3 della legge 561/1993 e dal Decreto 30 dicembre 1999 n. 507.

Oltre a quanto previsto dall'art. 126 bis e successivi del Codice della Strada, chi commette violazioni alle disposizioni riguardanti la circolazione nell' area di movimento, di cui alla Parte Terza della presente Ordinanza, è soggetto alle sanzioni previste dal secondo comma dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, modificato dal D. Lgs.151 del 15 marzo 2006. La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, accertata secondo quanto previsto dall'art. 186 del Codice della strada, nonché l'inosservanza delle prescrizioni stabilite all'art. 6 della presente ordinanza, comportano la revoca della abilitazione alla guida nell'airside. Tutte le infrazioni saranno segnalate alla Direzione Aeroportuale. La persona che, nonostante non abbia conseguito l'abilitazione alla guida nell'area di movimento, conduce automezzi in detta area, è soggetta alle sanzioni previste, che potranno essere estese anche alla società o all'Ente di appartenenza, in qualità di obbligati in solido al rispetto delle norme di sicurezza.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE

L'ordinanza, comprensiva degli allegati, entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it. e abroga tutte le precedenti disposizioni in materia e le prescrizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

Art. 45 – PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, www.enac.gov.it.

Save S.p.A. è tenuta a dare diffusione della presente Ordinanza tra tutti i soggetti operanti sull'aeroporto di Venezia.

ART. 46 – RICORSO

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Il Direttore
Ing. Corrado Caranfa
*(Documento elettronico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs 82/2005 e ss. mm. ii.)*

INDICE

Art. 1 DEFINIZIONI

PARTE PRIMA (Artt. 2-18)

ACCESSI

- ART.2 AREA STERILE E PARTE CRITICA
- ART. 3 ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE -
MOTIVO LEGITTIMO
- ART.4 ACCESSO DELLE PERSONE NELL'AREA STERILE – TITOLI VALIDI
ALL'ACCESSO
- ART.5 VARCHI DI ACCESSO
- ART.6 LIMITAZIONI
- ART.7 CONTROLLI DI SICUREZZA
- ART.8 RILASCIO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO – T.I.A.
- ART.9 DOPPIO CONTRATTO DI LAVORO
- ART.10 VALIDITA' DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO
- ART.11 RESTITUZIONE DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO
- ART.12 TESSERINO DI ACCESSO CON SCORTA – TESSERINO DI INGRESSO
VISITATORE (T.I.V.)
- ART.13 LASCIAPASSARE VEICOLARE – RILASCIO E VALIDITA'
- ART.14 RESTITUZIONE DEL LASCIAPASSARE VEICOLARE
- ART.15 GATES DI IMBARCO
- ART.16 SALA ARRIVI SCHENGEN

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- ART. 17 AEROSTAZIONI – SBARCO DEI PASSEGGERI
- ART. 18 LIMITAZIONE ACCESSI IN AEROSTAZIONE

PARTE SECONDA (Artt. 19-34)

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIR SIDE

ART. 19 PERCORSI

ART. 20 ASSICURAZIONI

ART. 21 SOSTA

ART. 22 PATENTI E ABILITAZIONI

ART. 23 MEZZI SPECIALI

ART. 24 REGOLE GENERALI

ART. 25 DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI DEI VEICOLI E ALTRI OGGETTI MOBILI

ART. 26 DEROGHE AL CODICE DELLA STRADA

ART. 27 PARCHEGGIO

ART. 28 SEGNALI DIURNI

ART. 29 SEGNALI NOTTURNI

ART. 30 LIMITE DI LUNGHEZZA DEI CONVOGLI

ART. 31 AREA DI MANOVRA

ART. 32 STRADE DI SERVIZIO

ART. 33 ACCESSO ALL'AREA DI MANOVRA

ART. 34 RINVIO

PARTE TERZA (Artt. 35 – 47)

ABILITAZIONE ALLA GUIDA

ART. 35 OBBLIGHI

ART. 36 CONTROLLI

ART. 37 DEROGHE

ART. 38 SANZIONI

ART. 39 PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 AREA DI MOVIMENTO – ESERCIZIO DELLA CACCIA

ART. 41 AREA DI MOVIMENTO - DIVIETI

ART. 42 AEROSTAZIONE – ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 43 ORGANI INCARICATI DI FAR RISPETTARE LE NORME

ART.44 SANZIONI

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

ART. 46 PUBBLICITA'

ART. 47 RICORSO

GLOSSARIO

ICAO	INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
CAT I-II-III	SITUAZIONI DI OPERATIVITA' IN VISIBILITA' RIDOTTA
D.Lgs.	DECRETO LEGISLATIVO
CdS	CODICE DELLA STRADA
CdN	CODICE DELLA NAVIGAZIONE
VVF	VIGILI DEL FUOCO
D.A	DIREZIONE AEROPORTUALE
PS	POLIZIA DI STATO
GdF	GUARDIA DI FINANZA
CC	CARABINIERI
ENAV	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO
ILS	INSTRUMENTAL LANDING SYSTEM
G.P.	GUIDA PLANATA
APU	AIR POWER UNIT
TWR	TORRE DI CONTROLLO
UHF	ULTRA HIGH FREQUENCY